

COPIA

Avv. **Ciro Centore**
Via **Montegna**, n. 4
Tel. 0823 216538 - Fax 0823 1870690
81100 Caserta

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ricorre **DE DOMENICO Pasqualina Maria** (n.a Capua il 27.4.1992 / C. F.: DDMPQL92D67B715P) e **PEZZULO Antonio** (nato a Vitulazio il 26/10/1948, C.F.PZZPTR48R26M092K) assistiti e rappresentati dall'avv.Ciro Centore (C.F. CNTCRI38P28B963U), elett.te domiciliati con lo stesso in Napoli alla Via C.Rosaroll, 70, giusta mandato in calce , (e con invito a far pervenire comunicazioni e notifiche al fax 0823: 216538 e alla seguente pec : cirocentore@avvocatismcv.it)

CONTRO

il **Comune di Vitulazio** , in persona del legale rapp.te p.t.,

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA – PREVIA SOSPENSIVA O ALTRA MISURA CAUTELARE DI SALVAGUARDIA - :

- a) della delibera di C.C. n.4 del 28.2.2017 e n.6 del 20/3/2017 (e con riferimento alla posizione della ricorrente De Domenico) ;
- b) della delibera di C.C.n.7 del 20/3/2017(e con riferimento alla posizione del ricorrente Pezzulo Pietro)
- c) degli atti connessi alla stessa in preordine e conseguenza .

1.Alla data del 15.2.2017 , si è avuta una “ *sospensione* ” dalle funzioni di Sindaco (Romano Luigi) e di Vice Sindaco (Catone Antonio) del Comune di Vitulazio per provvedimenti cautelari della Procura di S.Maria C.V. Ne sono sopra venute , di lì a qualche giorno , anche le “ *dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e della carica di consigliere comunale* ” del signor Catone Antonio , nonché , ancora , le dimissioni di *altro* consigliere (*estraneo* alle vicende giudiziarie e amministrative che hanno colpito il prof. Catone e il prof.Romano) , nella persona del consigliere comunale Carmine di Rubba (*consigliere di maggioranza e facente parte , come i precedenti sigg.Romano e Catone , della lista “Unità e Solidarietà*) .

E conseguentemente a tanto, per la “ *vacanza* ” di “ *due seggi* ” *consiliari* , si è dato luogo allo *scorrimento(istituto della surroga)* di due candidati della lista “Unità e Solidarietà “ che andavano , quindi ad occupare questi detti seggi (Scialdone e *De Domenico Pasqualina* , primo e secondo aspirante consigliere, della citata lista) .Il signor Scialdone , di poi , *rinunziava* a questo seggio , dando le dimissioni . Dopodichè, per la persistenza della vacanza, a scalare, al fine della copertura del seggio, si doveva dar luogo alla nomina, di Consigliere surrogante, nella persona del ricorrente Pezzulo Pietro. Di qui il ricorso anche a suo nome.

2. Ciò detto, il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Di Lillo Raffaele, dava luogo ai necessari adempimenti di sua competenza, per la doverosa ricomposizione del Consiglio. In particolare modo, e previa notifica alla ricorrente, convocava detto Consesso per la "PRESA D'ATTO delle dimissioni, vacanza di seggi e insediamento dei due consiglieri surroganti, tra cui la ricorrente De Domenico (, e lo faceva "in prima seduta per il giorno 27.2.2017 e in seconda seduta per il giorno 28.2.2017) e per il ricorrente Pezzulo Pietro".

2. La prima convocazione (per la ricorrente De Domenico) andava "deserta" per cui si è passati alla "seconda convocazione", del giorno 28.2.2017, e nella stessa i consiglieri comunali di "minoranza" hanno votato, compatti (5), per il rigetto della "surroga", in testa e favore dei ricorrenti, impedendone l'insediamento e assumendo, illegittimamente e pretestuosamente, che sarebbe occorso un voto di "maggioranza" per consentire tanto. A nulla valevano i chiarimenti e le precisazioni che intervenivano al riguardo, anche con il richiamo della normativa e di precedenti giurisprudenziali, per cui, dopo una estenuante seduta e discussione, si passava ai voti che "vedevano prevedibile, così come è stato", "un "pareggio", tra consiglieri di maggioranza e di minoranza (5 e 5) e che determinavano, quindi, il mancato insediamento della ricorrente. Ed era evidente che la minoranza tendeva a questo, in rapporto al numero dei votanti (10), (di cui, si ripete, 5 di maggioranza e 5 di minoranza, con un atteggiamento chiaramente ostracistico, quantunque fosse chiaro che l'istituto della surroga non prevedesse tanto, ovvero una votazione di consenso o di dissenso, per l'insediamento del consigliere surrogante, essendosi in presenza di atto "dovuto e doveroso", **come tale "vincolante per l'intero Consiglio Comunale che doveva limitarsi, come ripetutamente detto ad una presa d'atto**.

E lo stesso avveniva, successivamente, nel mese di marzo per il ricorrente Pezzulo, come da delibera impugnata sub.lett.b) del presente gravame.

3. Di qui, per entrambi, il presente ricorso.

4. Gli atti impugnati sono ILLEGITTIMI per essere intervenuti in ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', INFONDATEZZA, PRETESTUOSITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA EX ART.97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.

Come già detto ed evidenziato nelle righe che precedono, è ben chiaro che la "minoranza" consiliare ha inteso, con questo atteggiamento e con la

richiesta di una votazione , sul tema ,porre in essere un “ blocco “ irragionevole per l'insediamento dei ricorrenti , pur dichiarando , da qualche consigliere , sempre di minoranza , che questa pretesa (di voto) non intervenisse per la persona della ricorrente, De Domenico e del ricorrente, Pezzulo. Non si comprende questo “ distinguo “, non fosse altro perché l'insediamento segue subito ed incondizionatamente al vuoto che si è creato nel seno del Consiglio Comunale e alla necessità di riempirlo subito ed immantinentemente con la “ chiamata “ di insediamento dei surroganti. Insediamento che è previsto **IN TERMINI DI DOVEROSITA' E VINCOLATIVITA' , E , COME TALE , NON RICHIEDENTI UNA VALUTAZIONE CONSILIARE E ANCOR PIU' UNA VOTAZIONE (SI O NO E CONTEGGIO DEL QUORUM DI MAGGIORANZA)** . Nella fattispecie , non ci si stanca di dirlo , siamo in presenza di quei *pochi* provvedimenti per i quali il Consiglio non deve fare altro se non una “ presa d'atto “ . E senza alcuna votazione e senza condizionare l'insediamento ad alcun “ voto e QUORUM “, sicchè il comportamento (e relativa delibera) assunto/a dal Consiglio, *nella sua minoranza* ,oltre alla illogicità e pretesuosità , VIOLA il principio di ragionevolezza fissato dal Costituente (art.97 Carta Cost/ le).

B) A tanto aggiungasi che il Legislatore fissa e pretende questo . Lo fa con l'art.38 del d.lgs n.267 del 2000(TUEL) , secondo cui ...” le dimissioni dalla carica di consigliere DEVONO essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione (E soggiungendo che) ...le dimissioni sono irrevocabili , non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e che.....IL CONSIGLIO , ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI...DEVE ... PROCEDERE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI ... CON SEPARATE DELIBERAZIONI , SEGUENDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI QUALE RISULTA DAL PROTOCOLLO” . A fronte della chiarezza letterale del testo legislativo , si comprende “ a volo “ che ogni tesi e “ pretesa “ di controparti e quindi non solo per l'uso di termini di DOVEROSITA' e non di discrezionalità MA CON UNA SEQUENZA TEMPORALE CHE ATTESTA ANCHE E SOPRATTUTTO LA NECESSITA' DI UNA RICOMPOSIZIONE DELL'ORGANO CONSILIARE AI FINI DI UNA CONTINUITA' FUNZIONALE .

NON SOLO .

Si consideri che anche la giurisprudenza, *recentissima*, intervenuta in materia, è di questo avviso. Ci permettiamo di richiamare al riguardo *due* precedenti, del TAR Campania / Salerno, Sez.I, n.2346 dello scorso anno 2016 e del TAR Sardegna, Sez.II, sub.n.815 del 2014. PER FATTISPECIE EGUALI. E ci permettiamo di richiamare *le parti di testo* più salienti.

aa) il TAR di Salerno chiarisce, nella parte motivazionale quanto segue:

.... *"rilevato che, in giurisprudenza, s'è sottolineata la natura obbligatoria della deliberazione di surroga del consigliere dimissionario (nel caso di dimissioni individuali): "In caso di dimissioni di consiglieri comunali, la circostanza che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 38 comma 8, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non ha natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l'adozione di quell'atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario"* (T. A. R. L'Aquila (Abruzzo), 30/07/2005, n. 667):

Rilevato che dalla massima che precede discende, oltre che la natura vincolata della determinazione surrogatoria – in favore del primo dei non eletti della stessa lista, cui appartiene il dimissionario (in assenza ovviamente di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del subentrante, "da contestare al medesimo con le modalità previste dalla legge" – cfr. la nota della Direzione Centrale per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno, allegata sub 7) alla costituzione del Comune di Pontecagnano Faiano), l'irrilevanza della prima motivazione – o pseudo tale – posta a sostegno della deliberazione gravata, vale a dire il mancato rispetto, nella specie, del termine di dieci giorni dalle dimissioni, che non poteva quindi, in alcun modo, giustificare l'omissione della surroga in oggetto.....".

bb) Il TAR Sardegna, a sua volta, richiama questo indirizzo (SEZ. II, sentenza 15/10/2014 n.815) con il far considerare quanto segue:

..... *"occorre aver riguardo in proposito a quelli che sono, nella vicenda all'esame, gli interessi degni di tutela secondo l'ordinamento.*

Tali interessi sono quelli, da una parte, tesi alla ricostituzione del "plenum" dell'Organo consiliare e, dall'altra, quelli tesi a garantire l'esercizio dello "jus ad

officium” del consigliere subentrante. Detti interessi, in virtù dei quali è possibile agire in giudizio ove subiscano lesione, trovano tutela contestuale nell’art.38.8 del D.Lvo 18.8.2000, n.267, secondo cui “il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari...”, nonché nell’art.45.1 del medesimo testo normativo che, nel caso di seggio che rimanga vacante nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, lo attribuisce al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Le norme citate, imponendo al Consiglio l’obbligo di procedere alla surroga e configurando quindi per tale ragione la relativa attività come vincolata e obbligatoria, tutelano in primo luogo l’interesse pubblico al buon andamento della P.A. di cui all’art.97 della Cost. mediante la presenza in Consiglio di tutti gli eletti espressi dal corpo elettorale, la cui volontà quindi la legge si premura di rispettare, in secondo luogo tendono a garantire l’espletamento del mandato da parte del primo dei non eletti e a tutelare la specifica manifestazione di volontà dei cittadini elettori che per costui hanno espresso la loro preferenza (cfr. C.S., sez.V, 17.7.2004, n.5157).

La circostanza poi che il termine di dieci giorni previsto dall’art.38.8 T.U.E.L. per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non abbia natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio, non significa che l’adozione di quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente (TAR Puglia, Lecce, sez.I, 18.12.2001, n.7955) ...”.

6. P.T.M. si chiede l’accoglimento del ricorso .

Anche con una sentenza a breve o semplificata .

Riserve e conseguenze come per legge , anche con misura risarcitoria e indennizzativa .